

DECRETO 8 Agosto 2007

Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive" come modificata, da ultimo, dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed in particolare gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", ed in particolare l'art. 6-bis, comma 4; l'art. 7, comma 3 lettera b); l'art. 8-bis; gli articoli 19 e 19-bis; nonche' gli articoli 19-ter e 19-quater;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c), e comma 5, nonche' l'art. 5, commi 2 e 3;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2006;

Considerato che le norme sopra richiamate:

a) affidano in maniera univoca i compiti di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d'uso dell'impianto esclusivamente alla societa' sportiva organizzatrice dell'evento, a mezzo di personale specificamente addetto, appositamente selezionato e formato;

b) non consentono al personale addetto ai predetti servizi di portare armi o altri oggetti atti ad offendere, ne' di esercitare pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello Stato;

c) prevedono, nondimeno, che debbano disciplinarsi le modalita' di collaborazione del personale addetto ai predetti servizi con le Forze dell'ordine;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 2-ter del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a stabilire i requisiti, le modalita' di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' le modalita' di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

Art. 2.

Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del personale

1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati "steward", assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato "delegato per la sicurezza".

2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato "G.O.S.", nominato ai sensi dell'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi", come successivamente modificato ed integrato, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria "ordinanza", i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Art. 3.

Selezione e formazione del personale

1. La società sportiva responsabile dei servizi di cui all'art. 2 accerta che il personale impiegato nelle attività di steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all'allegato A del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali ivi previsti.

2. La stessa società trasmette l'elenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per l'espletamento dell'attività di steward al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.

3. Il personale selezionato con le modalità sopra specificate e' avviato, a cura delle società sportive di cui all'art. 2, alla

frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all'acquisizione delle capacita' professionali di cui all'allegato A del presente decreto. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti nell'allegato B del presente decreto.

4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell'organismo formativo, recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l'elenco delle persone che hanno superato il corso e' trasmesso alla societa' sportiva interessata all'impiego ed al questore.

5. L'organizzazione dei corsi di formazione e' affidata a strutture formative, anche delle stesse societa' calcistiche, la cui qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui all'allegato B al presente decreto, e' attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Art. 4.

Motivi di decadenza dall'incarico

1. L'elenco delle persone formate a norma dell'art. 3 e' tenuto costantemente aggiornato dalla questura della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, anche al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti per l'impiego presso gli impianti sportivi.

2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei seguenti casi:

- 1) perdita di almeno uno dei requisiti;
- 2) violazione o omissione delle disposizioni impartite dall'autorita' di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, ente o societa' affidataria;
- 3) tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;
- 4) ogni altro abuso del titolo.

3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto e' disposto per il corrispondente periodo di inabilita'.

Art. 5.

Disposizioni generali sul servizio degli steward

1. Nell'espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza pianifica l'impiego degli steward sulla base dell'organigramma di cui all'allegato C al presente decreto, secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara. Predisporre, altresì, l'elenco del personale impiegato, avendo cura di associare ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando l'area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unita' operativa, ed al documento attestante la copertura assicurativa. L'elenco, con la documentazione predetta, e' trasmesso al questore.

2. Il conferimento dei compiti di "coordinatore" e di "responsabile di funzione" e' subordinato al preventivo assenso del questore.

3. Gli steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato D del presente decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero arancione fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta "steward" ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' consentito applicare sulla tasca per supporto radio della casacca uno o piu' asterischi, in colore contrastante, che individuano i compiti di "capo unita", di "coordinatore" e di "responsabile di funzione".

Art. 6.

Modalita' di svolgimento del servizio

1. Le attivita' degli steward all'interno dell'impianto sportivo sono svolte con le modalita' di seguito indicate:

a) Attivita' di bonifica

Prima dell'apertura al pubblico, gli steward provvedono, con le modalita' approvate dal G.O.S., all'ispezione preventiva dell'intero impianto sportivo finalizzata a:

1) verificare la stabilita' e l'ancoraggio delle strutture mobili;

2) garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonche' di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo cosi' a rischio l'incolumita' delle cose o delle persone;

3) adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all'accessibilita' delle vie di fuga;

4) verificare la perfetta funzionalita' degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare in materia continuativa l'impianto, al termine delle operazioni di bonifica.

b) Attivita' di prefiltraggio

In prossimita' dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a:

1) presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;

2) verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;

3) accertare la conformita' dell'intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identita' e negando l'ingresso in caso di difformita' ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto titolo di identita';

4) verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti previste dall'art. 11-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, l'accompagnamento da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori di anni quattordici;

5) controllare il rispetto del "Regolamento d'uso" dell'impianto finalizzato a:

evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumita';

verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l'introduzione se illecite o comunque non consentiti;

6) accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all'area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.

c) Attivita' di filtraggio

In prossimita' dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:

1) controllare il rispetto del "Regolamento d'uso" finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumita', effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per un'aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti;

2) regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi.

In prossimita' dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:

1) il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto;

2) l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;

3) l'instradamento al settore dello stadio presso il quale e' ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.

d) Attivita' di instradamento all'interno dell'impianto sportivo

In prossimita' dell'accesso agli spalti, gli steward provvedono ad instradare il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.

e) Altre attivita' all'interno dell'impianto sportivo

Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, gli steward assicurano:

1. il controllo del rispetto del "Regolamento d'uso" dell'impianto, attraverso:

1.1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo di cui all'art. 8-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalcamiento delle recinzioni e dei separatori;

1.2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell'identita' del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumita' ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica per l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine;

1.3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;

1.4. custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto sportivo;

1.5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;

1.6. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;

1.7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;

1.8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;

1.9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumita' ed alle emergenze, nonche' i servizi connessi;

1.10. ogni altro controllo o attivita' disposti dalle autorita' di pubblica sicurezza per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;

1.11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal "Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza".

f) Assistenza alle persone diversamente abili

Nello svolgimento delle attivita' indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l'assistenza alle persone

diversamente abili.

g) Attivita' in caso di violazione del regolamento d'uso

In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward:

1) richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto;

2) in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identita' del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identita';

3) curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4) segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identita'.

h) Documentazione delle attivita'

L'attivita' svolta dagli steward ai sensi della lettera e), paragrafo 1, sottoparagrafi 1.4 e 1.8, e quella svolta ai sensi della lettera g) e' documentata su apposita modulistica da predisporre a cura del responsabile o del delegato alla sicurezza e trasmessa al responsabile del G.O.S. per l'attivita' di competenza.

2. Le attivita' di prefiltraggio e di filtraggio, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1, sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

3. La vigilanza dei parcheggi e' assicurata mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008 con le modalita' ed i tempi definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2007

Il Ministro: Amato

ALLEGATO A
(Articolo 3)

1. REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI STEWARD

Gli steward devono essere in possesso dei seguenti requisiti da attestarsi con apposita documentazione:

1.1. Requisiti personali.

1.1.1. Requisiti fisici.

- a) eta' compresa tra i 21 ed i 55 anni con precedenti esperienze di almeno 5 anni in analoghi settori, per delegato per la sicurezza nonche' per "Responsabile di funzione" e "Coordinatore"
- b) eta' ricompresa tra i 18 ed i 55 anni per "Capo unita'" e "Steward";
- c) buona salute fisica e mentale;
- d) assenza di daltonismo;
- e) assenza di uso e di alcool e stupefacenti;
- f) capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto;
- g) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
- h) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.

I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorita' sanitarie pubbliche.

1.1.2. Requisiti culturali minimi:

- a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per "delegato per la sicurezza" - "Responsabile di funzione" e "Coordinatore";
- b) diploma di scuola media inferiore per "Capo unita'" e "Steward"; la conoscenza di almeno una lingua straniera - obbligatoria nel caso di competizioni internazionali per almeno il 15% dei casi - e' considerata titolo preferenziale.

1.1.3. Requisiti soggettivi:

- a) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione;
- b) non risultino sottoposti, o essere stati sottoposti, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 401, e successive modifiche;
- c) non risultino sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche;
- d) non risultino, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva per reati per i quali e' prevista l'applicazione del divieto di cui alla lettera b);

1.1.4. Requisiti psicoattitudinali:

- a) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
- b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area dell'impianto sportivo.

1.2. Capacita' professionali.

I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all'articolo 3 del presente decreto che diano una approfondita formazione agli steward a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.

Gli steward devono essere formati tra l'altro per:

- a) assumere le responsabilita' che sono loro affidate;
- b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;
- c) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli);
- d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o oblitterazione;
- e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
- f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
- g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all'impianto.

1.3. Modalita' di selezione.

I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del:

- a) livello di conoscenza generale;
- b) capacita' di espressione verbale;
- c) grado di conoscenza della lingua inglese;
- d) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
- e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.

ALLEGATO B
(Articolo 3)

LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD

1. PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

I corsi di formazione generale, ai quali devono essere avviati, a cura delle societa' sportive, gli steward devono assicurare lo svolgimento delle seguenti cinque aree di intervento:

1.1. Area giuridica.

Attiene all'area giuridica l'approfondimento di:

- a) profili giuridici e dei compiti degli steward;
- b) normativa per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi;
- c) organizzazione degli steward.

1.2. Area ordine pubblico

Specifiche dell'area ordine pubblico e' la perfetta conoscenza di:

- a) Autorita' di pubblica sicurezza;
- b) problematiche connesse al governo ed alla gestione dell'ordine pubblico;
- c) ruolo ed i compiti del Gruppo Operativo Sicurezza - C.O.S.;
- d) regolamento d'uso dell'impianto;
- e) Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto dove gli steward prestano la loro opera;
- f) Elementi base della lingua inglese finalizzati alla gestione degli afflussi degli spettatori in occasione delle competizioni internazionali.

1.3. Area sicurezza

Nell'area sicurezza devono essere trattate tematiche relative a:

- a) prevenzione degli incendi e l'attivita' antincendio;
- b) gestione dell'impianto sportivo;
- c) cenni sul pronto intervento sanitario;
- d) cenni sulle tecniche di gestione delle masse.

1.4. Area psicologico-sociale

Tematiche da trattare nell'area psicologico-sociale:

- a) consapevolezza di se' e del proprio ruolo professionale
- b) conoscenza del mondo dei tifosi;
- c) psicologia sociale;
- d) accettazione delle diversita', gestione dei conflitti;
- e) orientamento al servizio e comunicazione;
- f) nozioni base ai fini dell'assistenza a persone diversamente abili.

1.5. Area tecnica

L'area tecnica, peculiare per ogni singolo impianto, deve prevedere:

- a) la conoscenza dell'impianto;
- b) le modalita' di attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell'organizzazione dell'area adiacente allo stadio.

2. DURATA DELLA FORMAZIONE

Le aree di intervento di cui al programma di cui al precedente capitolo 1 dovranno essere sviluppate, tenendo conto dei seguenti profili professionali di impiego, per le ore minime accanto riportate:

----> vedere tabella a pag. 26 della G.U. <----

3. METODOLOGIA La formazione generale puo' essere erogata con l'utilizzo di metodologie diverse:

lezione frontale;

- dinamiche non formali: prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni l'utilizzo di modalita' attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, imulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di apprendimento;

I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del monte ore complessivo. Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unita'; per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione e un coinvolgimento adeguati.

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive puo' predisporre per alcuni dei contenuti indicati al punto 1 adeguato materiale didattico e dispense che le societa' possono adottare come base comune, pur potendolo autonomamente integrare.

4. CERTIFICAZIONE

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che di recupero e valorizzazione della dimensione sociale e culturale degli eventi sportivi, e per assicurare correttezza e omogeneita' dei comportamenti degli steward, si prevede che i percorsi formativi siano certificati:

- ex ante, attraverso la definizione di un sistema di requisiti specifici relativi a strutture (per esempio le aule di formazione), risorse e professionisti che intervengono nel processo. I requisiti e le caratteristiche minime dei soggetti abilitati ad erogare la formazione generale sono accertati dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;

- ex post, con riferimento alle attivita' formative e al raggiungimento degli obiettivi didattici per ciascuna area di formazione proposta (le cinque macro aree individuate); la valutazione e' realizzata al termine del percorso formativo attraverso la somministrazione di test a scelta multipla e/o esame attraverso colloquio finale. La valutazione finale e' affidata ad una apposita commissione nominata dall'organismo formativo di cui all'articolo 2, comma 4 del presente decreto.

ALLEGATO C
(Articolo 5)

1. ORGANIGRAMMA D'IMPIEGO DEGLI STEWARD

La funzione essenziale dell'organigramma, da adattare alle esigenze specifiche di ogni singolo stadio, e' quella di favorire la conoscenza chiara ed univoca della linea di comando degli steward e il correlato flusso delle informazioni.

Ogni operatore deve conoscere la sua posizione nell'ambito della catena operativa della sicurezza: chi e' il suo coordinatore al quale rivolgersi in via gerarchica e quali sono i suoi coordinati eventuali per i quali essere il punto di riferimento e a chi indirizzare l'informazione.

L'organigramma prevede:

a. un "delegato per la sicurezza", componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto;

b. un "responsabile di funzione" per ciascuna delle funzioni operative affidate agli steward di cui all'articolo 6;

c. un "coordinatore di settore" per ciascuna area o settore dello stadio;

d. un "capo unita'" ogni 20 steward;

e. un numero di "steward" operanti in unita' operative ciascuna

composta da 20 operatori.

ALLEGATO D
(Articolo 5)

ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD

SPECIFICHE E CAMPIONE DI GIUBOTTI IDENTIFICATIVI DEGLI STEWARD

Giubbotto senza maniche da infilare dalla testa

Colore: Giallo o Arando ad alta visibilita' e bande luminescenti -
Norma UNI-EN 340-471-530.

Segni identificativi

Parola unica: STEWARD all'interno di un riquadro - posto al centro
del giubbotto lati anteriore e posteriore.

Lettere e riquadro della parola STEWARD e del codice identificativo:
Fondo Blue Nato (Codice colore: Blue Nato- Pantone: 279c).

Tanto le lettere quanto il riquadro, sono di colore argento
luminescente. Misure del riquadro: 25 cm x 25 cm

Lettere della parola STEWARD: Larghezza = 1,3 cm per lettera; Altezza
= 7,5 cm

Lato anteriore del giubbotto

Torace sinistro (a fianco del riquadro STEWARD): Tasca per supporto
radio di 10 cm x 15 cm - cucita su cui possono essere applicati i
contrassegni di cui all'articolo 6, comma 2.

Torace destro (a fianco del riquadro STEWARD): Tasca in plastica
trasparente per documento di riconoscimento 10 cm x 10 cm.

Sotto il riquadro STEWARD il lato anteriore del giubbotto reca una
banda argentata luminescente larga 5 cm.

Lato posteriore del giubbotto

Sotto il riquadro STEWARD il lato del giubbotto reca una banda
argentata luminescente larga 5 cm.

Il giubbotto deve essere allacciato tramite velcro o ganci automatici
su entrambi i lati.

Dotazioni

Dispositivi di protezione individuale relativi a: scarpe, berretti
e/o elmetti conformi al D.Lgs. 626/94.

Libretto tascabile riportante i seguenti contenuti essenziali

Organigramma di tutti gli Addetti alla sicurezza con relativi numeri
telefonici di servizio delle reti fissa e/o mobile;

la pianta del settore occupato con la indicazione delle vie di fuga,
delle uscite di sicurezza, dei varchi, delle postazioni di sicurezza,
antincendio e di pronto soccorso. La dislocazione degli addetti e
l'ubicazione di eventuali punti sensibili;

il mansionario specifico del proprio ruolo operativo;

il Piano di emergenza e le procedure di evacuazione dello stadio;

le modalita' relative alle comunicazioni di servizio.